

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la seguente normativa nazionale:
 - il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
 - la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
 - il decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe), così come modificato dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 ottobre 2012, (Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale);
 - la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017 (Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza);
 - il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);
 - la legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);
- vista la seguente normativa regionale:
 - la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 (Norme per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva a favore degli assistiti del Servizio sanitario regionale - SSR);
 - la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;

- la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19);
 - la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013);
 - la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere), ed, in particolare, l'articolo 4, rubricato "Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere", con il quale è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche familiari e sociali, il Forum medesimo, quale sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
 - la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali) ed, in particolare, l'articolo 15, il quale prevede, al comma 3, che la spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, è determinata in euro 1.279.500 per l'anno 2020, in euro 1.319.500 per l'anno 2021 e in euro 1.319.500 per l'anno 2022 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA);
 - la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2020/2022);
- viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 62 in data 23 gennaio 2015 e ss.mm., recante "Aggiornamento, a decorrere dal 1° marzo 2015, del tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1452 del 19 maggio 2006 e successive modificazioni";
 - n. 151 in data 8 febbraio 2019, recante "Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, ai fini dell'adozione dell'Accordo di programma e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12. Prenotazione di spesa";
 - n. 732 in data 31 maggio 2019, recante "Rideterminazione del finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente e per investimenti da trasferire all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli anni 2019 e 2020, ai sensi delle legge regionale 24 aprile 2019, n. 4, e approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000. Prenotazione di spesa";
 - n. 1240 in data 13 settembre 2019, recante "Approvazione della rideterminazione dei tetti massimi di spesa per l'anno 2019, di cui alla DGR 151/2019, per le prestazioni di assistenza ambulatoriale rese da strutture private accreditate e per le prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario dipendente (LPA) nell'interesse dell'Azienda";
 - n. 1241 in data 13 settembre 2019, recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. Revoca parziale delle DGR 1902/2014 e 1054/2016 e revoca delle DGR 986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione di spesa";
- visto il Protocollo della Direzione Area ospedaliera dell'Azienda USL Valle d'Aosta di gestione post violenza sessuale in soggetti di sesso femminile (Doc A 06 del 17 novembre

- 2018), concernente la presa in carico della donna presso il Pronto Soccorso, in recepimento del sopraccitato DPCM 24 novembre 2017;
- dato atto che, con disposizioni del Direttore Generale dell’Azienda USL Valle d’Aosta (nota prot. 70080 del 04 agosto 2009), è stato precisato che tutti gli accertamenti clinici e diagnostici che si rendono necessari nei confronti delle vittime di violenza sessuale, sono erogati in regime di Day Hospital, senza alcuna compartecipazione alla spesa a carico delle utenti;
 - dato atto che, secondo i dati forniti dall’Azienda USL Valle d’Aosta e analizzati dai competenti uffici dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, le vittime di violenza e maltrattamento giunte in Pronto Soccorso nel 2019 sono state 125 e che le prestazioni di follow up fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso medesimo sono state complessivamente 36, suddivise in 22 di tipo psicologico, 4 di tipo infettivologico, 3 di tipo ginecologico e 7 di altro tipo;
 - dato altresì atto che in 33 casi di violenza domestica o abuso sessuale o violenza assistita, nel 2019, è stato necessario attivare il Nucleo Psicologico per l’Emergenza (NPE) dell’Azienda USL Valle d’Aosta, le cui prestazioni trovano definizione, in via generale, nell’articolo 17 dell’Allegato D alla DGR 1241/2019 sopra richiamata, rubricato “Nucleo psicologico per l’Emergenza (NPE)”;
 - considerato che, con riferimento al sopra citato art. 17 dell’Allegato D alla DGR 1241/2019, si rende necessario e urgente, ai fini di dare piena operatività alle attività già avviate per la presa in carico delle vittime di violenza di genere, definire le disposizioni attuative, in particolare, del comma 3, nella parte in cui prevede l’intervento del Nucleo psicologico per l’emergenza (NPE) nelle situazioni di violenza di genere, abusi e maltrattamenti di persone;
 - dato atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dai competenti uffici dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, anche all’esito dei diversi incontri tecnici svolti sul tema con i competenti referenti dell’Azienda USL Valle d’Aosta, ai fini di un efficace follow up, a seguito del primo supporto psicologico reso in Pronto Soccorso, è necessario attivare la Rete dei Servizi Psicologici (SSD Psicologia Clinica Adulti) presenti sul Territorio, secondo il seguente percorso:
 - accesso tramite modulo di segnalazione interna redatto dallo psicologo NPE (1-2 settimane);
 - accoglienza e 1° colloquio psicologico clinico;
 - assessment con testistica SCL90-R, IES-R, DES;
 - trattamento psicoterapeutico focale e/o tecnica terapeutica con EMDR (8 sedute);
 - restituzione del lavoro;
 - follow up ad un mese dalla fine del trattamento;
 - ritenuto necessario, su proposta dei competenti uffici regionali, sentiti gli specialisti dell’Azienda USL Valle d’Aosta, garantire l’accesso gratuito alle vittime di violenza di genere residenti in Valle d’Aosta alle prestazioni di follow up fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, le quali ricomprendono, sia le prestazioni psicologiche sopra definite, sia eventuali altre prestazioni di specialistica ambulatoriale pur sempre connesse alla violenza subita, le quali non rientrano negli accertamenti clinici e diagnostici resi gratuitamente secondo il Protocollo di presa in carico sopra richiamato;
 - dato atto che la gratuità delle prestazioni sopra descritte è finalizzata a facilitare l’accesso al servizio sanitario da parte di una categoria di utenti particolarmente debole, la quale necessita di un sostegno anche sotto tale profilo, strettamente economico, considerato che le vittime di violenza di genere spesso sono subordinate, oltre che psicologicamente, anche economicamente al proprio maltrattatore;

- dato atto che, per garantire la gratuità dell'accesso a tali prestazioni di follow up, è necessario attribuire un codice regionale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, individuato nel 995 con la descrizione "VVG", ai soggetti di cui trattasi;
- ritenuto pertanto necessario istituire, con decorrenza dal 1° giugno 2020, il codice regionale di esenzione 995 con la descrizione "VVG", avente durata pari ad 1 anno, rinnovabile su indicazione dello specialista competente con riferimento alle prestazioni di follow up necessarie sopra descritte, da attribuire alle vittime di violenza di genere al fine di esentarle dalla compartecipazione alla spesa sanitaria prevista per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- dato atto che la spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di follow up in favore delle vittime di violenza di genere, secondo il tariffario di cui alla DGR 62/2015, è così dettagliata:
 - Euro 92,30 per garantire 2 cicli di psicologia, con ciascun ciclo composto da 4 sedute;
 - Euro 14,20 per le singole prestazioni di follow up di altre discipline;
- dato atto che la spesa annua per l'erogazione gratuita delle prestazioni di follow up, sulla base dei dati sopra riportati per l'anno 2019, è stata stimata, dai competenti uffici regionali, in un importo pari a Euro 3.000,00, il quale trova copertura, per l'anno 2020, sulla prenotazione n. 1946, in data 8 febbraio 2019;
- dato atto che il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di cui alla l.r. 4/2013, ha condiviso con gli uffici regionali competenti la presente proposta di deliberazione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro BACCEGA;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative dell'art. 17, comma 3, dell'Allegato D alla DGR 1241/2019, nella parte in cui prevede l'intervento del Nucleo psicologico per l'emergenza (NPE) nelle situazioni di violenza di genere, abusi e maltrattamenti di persone e, nello specifico, il percorso di follow up, a seguito del primo supporto psicologico reso in Pronto Soccorso al quale segue l'attivazione della Rete dei Servizi Psicologici (SSD Psicologia Clinica Adulti) presenti sul Territorio, secondo il seguente percorso:
 - accesso tramite modulo di segnalazione interna redatto dallo psicologo NPE (1-2 settimane);
 - accoglienza e 1° colloquio psicologico clinico;
 - assessment con testistica SCL90-R, IES-R, DES;
 - trattamento psicoterapeutico focale e/o tecnica terapeutica con EMDR (8 sedute);
 - restituzione del lavoro;
 - follow up ad un mese dalla fine del trattamento;

2. di approvare l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali di follow up necessarie dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso, alle vittime di violenza di genere residenti in Valle d'Aosta;
3. di stabilire l'istituzione, con decorrenza dal 1° giugno 2020, del codice di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria 995 con la descrizione "VVG", avente durata pari ad 1 anno, prorogabile su indicazione dello specialista competente, con riferimento alle prestazioni di follow up necessarie, di cui al punto 2, in favore delle vittime di violenza di genere residenti in Valle d'Aosta;
4. di approvare la spesa annua, stimabile in un importo pari a Euro 3.000,00, per le prestazioni di cui al punto 2, la quale trova copertura, per l'anno 2020, sulla prenotazione n. 1946, in data 8 febbraio 2019;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza.